



Camera di Commercio  
Latina

**UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE  
DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA**

**GUIDA  
ALLA  
BOLLATURA  
DEI LIBRI E DEI REGISTRI**

**Aggiornata al 26 luglio 2010**

**A cura del dott. Luciano Ciccaglione**

## **VIDIMAZIONE OBBLIGATORIA**

A norma dell'art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- Il libro delle obbligazioni
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Tale obbligo quindi sussiste per le S.R.L., S.P.A., società estere con sede secondaria sita in provincia di Latina, S.A.P.A., società cooperative e società consortili.

## **VIDIMAZIONE FACOLTATIVA**

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:

- 1) Imprese individuali
- 2) Società di persone
- 3) Consorzi con attività esterna

Inoltre, l'Ufficio del Registro Imprese di Latina effettua la bollatura di REGISTRI PARTICOLARI previsti da leggi speciali. In questo caso al momento della richiesta della bollatura **deve essere specificatamente indicata nel modello L2 e nell'ultima pagina del libro gli estremi della legge che prevede la tenuta del libro.**

L'art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva :

- Libro giornale
- Libro inventari
- Libri previsti dalla normativa fiscale:
  1. Registro dei cespiti ammortizzabili
  2. Registro dei corrispettivi
  3. Registro iva vendite – Registro iva acquisti
  4. Libro magazzino

Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

| <b>TIPO<br/>D'IMPRESA</b>                    | <b>Società di capitali (s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a.)<br/>- Società consortili – Consorzi tra enti -<br/>Aziende speciali 142/90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Società di persone (s.a.s. - s.n.c. - s.s.) -<br/>Consorzi tra imprese - Imprese<br/>individuali - Altri soggetti non iscritti</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Società cooperative</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TASSE<br/>CONCESSIONE<br/>GOVERNATIVE</b> | <p>€ 309,87 annuali</p> <p>€ 516,46 annuali se il capitale sociale sottoscritto è superiore a 516.546,89</p> <p>Modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese di nuova costituzione versamento sul c/c n° 6007 intestato all'Agenzia Entrate - Uff. Roma 2 di Roma - taxa vidimazione libri</li> <li>- per le imprese esistenti fotocopia della delega bancaria mod. F24 (cod tributo 7085)</li> </ul> <p><b>(da corrispondere entro il 16 marzo )</b></p> | <p>€ 67,00 ogni 500 facciate o frazione</p> <p>Modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- versamento sul c/c n° 6007 intestato all'Agenzia Entrate - Uff. Roma 2 di Roma - taxa vidimazione libri</li> <li>- versamento tramite mod. F23 (cod tributo 711T)</li> <li>- marche di concessione governative o marche da bollo</li> </ul> | <p>€ 67,00 ogni 500 facciate o frazione</p> <p>€ 16,75 ogni 500 facciate o frazione per le <b>cooperative edilizie</b> regolarmente iscritte nel registro prefettizio (art 14 DPR 641/72 – riduzione di ¼)</p> <p><b>Le coop. sociali sono esenti</b><br/>(indicare gli estremi normativi dell'esenzione)</p> <p>Modalità di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- versamento sul c/c n° 6007 intestato all'Agenzia Entrate - Uff. Roma 2 di Roma - taxa vidimazione libri</li> <li>- versamento tramite mod. F23 (cod tributo 711T)</li> <li>- marche di concessione governative o marche da bollo</li> </ul> |
| <b>IMPOSTA DI<br/>BOLLO</b>                  | <p>€ 14,62 ogni 100 facciate</p> <p>per libri giornali ed inventari: € 14,62 ogni 100 facciate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>€ 14,62 ogni 100 facciate</p> <p>per libri giornali ed inventari: € 29,24 ogni 100 facciate</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Sono esenti le coop. edilizie e le coop. sociali iscritte nell'apposita sezione dell'albo delle cooperative</b><br/>(indicare gli estremi normativi dell'esenzione)</p> <p>per libri giornali ed inventari: € 29,24 ogni 100 facciate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DIRITTI DI<br/>SEGRETERIA</b>             | <p>€ 25,00 per ogni libro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>€ 25,00 per ogni libro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>€ 25,00 per ogni libro</p> <p>€ 10,00 registro tenuto dal commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **COMPETENZA TERRITORIALE**

Per la bollatura dei libri è competente l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale (per quelli relativi alle sedi secondarie, anche l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria).

Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti è competente anche l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la unità locale dimostrando la presenza di un sito produttivo di rifiuti.

## **PREPARAZIONE DEI LIBRI DA BOLLARE**

- Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili **bisogna riportare la denominazione, la partita IVA/ codice fiscale, tipo di libro, numero di pagina e anno (quest'ultimo solo per libro giornale ed inventario) su tutte le pagine**
- In caso di errori sui libri la correzione deve essere eseguita in modo che i dati cancellati siano leggibili
- Le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina utile intestata e numerata
- I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l'indicazione dell'anno e della tipologia di "sezionale" su tutte le pagine
- Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l'ubicazione della sede legale
- Il versamento in C/C postale o le marche devono essere apposte sull'ultima pagina vidimata. Il mod F23 (o F24), in copia, va allegato al modello L2 e gli estremi vanno riportati sull'ultima pagina
- Si applicano sull'ultima pagina numerata le marche o il bollo virtuale; le marche da bollo possono essere pagate tramite mod F23 (cod trib 458T)
- I registri di natura fiscale sono esenti dall'imposta di bollo
- Libro giornale e libro inventari scontano l'imposta di bollo nella seguente misura: soggetti tenuti al pagamento non forfetario ( imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, associazioni, ecc) € 29,24 ogni 100 pagine; soggetti tenuti al pagamento forfetario ( Spa, Srl, Sapa, società consortili, consorzi) € 14,62 ogni 100 pagine;
- Per il libro giornale e libro inventari la numerazione è progressiva annuale e preceduta dalle quattro cifre dell'anno – ad es 2005/01- (circolare Mica 3407/c del 97); l'anno deve essere obbligatoriamente quello di presentazione per la vidimazione all'ufficio camerale. Fanno eccezione i libri giornali sezionali che avranno una loro numerazione distinta e progressiva
- Si possono vidimare registri di natura contabile/Iva dei professionisti e dei soggetti non iscritti al R.I. allegando copia della partita Iva attribuita in Latina. (Para 20/11/03). Si applicano gli stessi diritti, bolli e concessioni previsti per le ditte individuali
- La società ad ogni richiesta di bollatura libri o scritture contabili, allo sportello del R.I., dovrà allegare al Mod. L2, la copia dell'avvenuto pagamento della tassa forfetaria annuale, da pagare entro il 16 marzo nonché copia del documento di riconoscimento del presentatore (non occorre che sia il titolare o legale rappresentante)

## **REGISTRI PARTICOLARI**

REGISTRO DI CONTABILITA' (legge 109/94)- lo possono vidimare le ditte esecutrice dei lavori con sede nella provincia ed è tenuto dal direttore dei lavori. Si applica il bollo e paga le concessioni governative (Para 9/2003)

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI – **(art 36 comma 24 bis D.Lgs 4/2008) Dal 13/02/2008** va vidimato numerato e vidimato dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri, indipendentemente dal numero delle pagine, ammontano a 25,00 euro; non sono dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 159 del 11.11.2005).

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI (Dlgs 22/97-389/97) – esente da imposta di bollo, da concessione governative e da diritti di segreteria **(bollatura gratuita)**. Può essere vidimato anche presso l'Agenzia delle Entrate.

REGISTRO ATTIVITA' DEL CURATORE – Fallimento - ( ART 38 del RD 16/03/42 n 267 modificato dalla legge 99 del 23/07/09 art 10 c.7 )- esente da imposta di bollo, da concessione governative e da diritti di segreteria **(bollatura gratuita)**.

REGISTRO ATTIVITA' DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI SOCIETA' COOPERATIVA - Trattasi del registro (art 1 legge 400/1975 modificato dall'art. 10 c 7 L 99/09) tenuto dal commissario liquidatore nella Liquidazione Coatta Amministrativa, ex art 199 RD 19/03/42 n°247 il cui costo per la vidimazione, come da tabella ministeriale del 02/12/09 in vigore dal 01/01/2010, è di **10,00€**.

REGISTRO GIORNALE (legge 264/91): tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; si applica il bollo e paga le concessioni governative

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I modelli L1 devono essere depositati a cura dei notai entro 30 giorni dalla vidimazione ex art. 7 del Dpr 581/95</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LIBRI E REGISTRI LA CUI BOLLATURA NON E' DI COMPETENZA  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE – CCIAA**

**Ufficio competente per la bollatura: l'ufficio INAIL o l'ufficio INPS**

Il libro unico del lavoro

**Ufficio competente per la bollatura: A.U.S.L.**

Il registro degli infortuni

Il registro di carico e scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari: (A.U.S.L. – Dipartimento di sanità pubblica)

**Ufficio competente per la bollatura: autorità locale di pubblica sicurezza (Questura: ufficio licenze):**

Il registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi

Il registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti

Il registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori

Il registro delle operazioni giornaliere tenuto delle agenzie matrimoniali

**Ufficio competente per la bollatura: autorità locale di pubblica sicurezza (Questura: ufficio armi):**

Il registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti o commercianti di armi

Il registro delle operazioni giornaliere per gli esercenti fabbriche e depositi di esplosivi

**Ufficio competente per la bollatura: Comune – ufficio Commercio:**

Il registro degli affari giornalieri delle Agenzie pubbliche per conto terzi

Il registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati

Il registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate

**Ufficio competente per la bollatura dei seguenti registri: ufficio UPICA (Camera di Commercio):**

Il registro amidi e zuccheri

Il registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali)

Il registro di lavorazione e di carico e scarico tenuto dai produttori di olio d'oliva

**Ufficio competente per la bollatura dei seguenti registri: Agenzia delle Entrate:**

Il registro di carico e scarico oli usati o esausti (può essere vidimato anche in CCIAA e sono dovute le Concessioni Governative)

Il registro dei lavori edili

Il registro per il personale delle associazioni di volontariato

Il registro degli aderenti alle associazioni di volontariato

Il registro di inquinamento atmosferico

**Ufficio competente per la bollatura dei seguenti registri: ufficio ICQRF o altro ufficio regionale competente:**

Il registro di carico e scarico degli oli vergini ed extravergine di oliva (reg. Ce 1019/20029